

[GIULIANO POLETTI](#), *Ministro del Lavoro e delle politiche sociali*. Presidente, onorevole, per quanto riguarda la questione sollevata in merito ai contenuti della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015, in particolare con riferimento alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo della reversibilità, desidero rassicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che la circolare non ha indotto alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 del 1995. La circolare infatti specifica alla tabella 1, rilevanza 11, l'applicazione alle pensioni di reversibilità dell'articolo 1, comma 41, della legge citata, in base al quale ai fini del calcolo si tiene conto unicamente dei redditi del titolare assoggettabili ad Irpef, tra cui non rientrano, a titolo di esempio, gli interessi bancari, portali, i titoli di Stato, ed in generale i proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva dell'Irpef.

Il refuso denunciato dagli interroganti era in realtà contenuto all'allegato 1 alla circolare, ma non ha mai influito sull'erogazione delle pensioni di reversibilità ai superstiti. Come precisato con un comunicato stampa del 28 settembre, le procedure informatiche seguite dall'Istituto, infatti, hanno sempre correttamente applicato le disposizioni di legge: peraltro, come dicevo prima, richiamate dal testo della circolare. In ogni caso, una volta ricevuta la segnalazione dell'errore, l'INPS sta provvedendo a correggere l'allegato alla circolare.